



COMUNE DI BARI

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BARI E I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) operanti nel territorio cittadino per la gestione delle pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate (Bonus Energia Elettrica, Bonus Gas, Bonus Idrico, Assegno di Maternità e al Nucleo familiare).

L'anno duemila_____ addì_____ del mese di _____

TRA

Il Comune di BARI, con sede in Corso Vittorio Emanuele n.84, C.F. 80015010723, a firma del Direttore del Settore Servizi Sociali della Ripartizione servizi alla persona Arch. Vito Bivacco nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Bari, giusto Decreto Sindacale n.____ del _____

E

il Centro di Assistenza Fiscale (CAF).....,

C.F./P.IVA.....

con sede inCAP Via n.....,

che in base al D.Lgs 9 luglio 1997 n.241, come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n.490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n._____, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito denominato semplicemente CAF,

nella persona del legale rappresentante, sig_____ nato a _____
il_____ e residente in _____ n._____ C.F. _____,
rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal sig_____ nato a _____
il_____ in qualità di incaricato

VISTA la Legge 30 dicembre 1991 - art. 78 comma 20, con cui venivano istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), dei quali i Comuni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - del D.M. n.21 di dicembre 2000 n. 452 e dell' art.3 - comma 2 del D.P.C.M. 18.05. 2001, per l' acquisizione delle

Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ed il rilascio dell'attestazione ISEE, documentazione necessaria per beneficiare delle prestazioni sociali o assistenziali in forma agevolata in favore dei soggetti in stato di disagio sociale;

VISTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 05.12.2013 n. 159, entrato in vigore l'8.2.2014, ha definito il Regolamento di revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente con la definizione della nuova DSU;

VISTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto del 7.11.2014 ha provveduto all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE;

VISTO che con determinazione n. 1 del 22.01.2015 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha approvato lo schema di convenzione con i CAF per le attività relative alla certificazione ISEE, accreditando i CAF su sistema informatico relativamente all'invio delle richieste degli utenti;

VISTO che con circolare n. 48 del 20 febbraio 2015 l'INPS ha reso note le nuove soglie reddituali per le domande dei soggetti in stato di disagio sociale che necessitano di dichiarazione ISEE

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1809 del 23.12.99 la Giunta Comunale autorizzava il convenzionamento con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio barese, per gli adempimenti previsti dall'art. 65 della legge n. 448/98 "*Assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori*" e quelli previsti dall'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (che ha sostituito l'art. 66 della L. 448/98) relativo all'"*Assegno di maternità*" concesso dai Comuni, ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successivi regolamenti di attuazione;
- che con deliberazione di G.M. n° 7 del 13/1/2009 la G.M. ha preso atto del protocollo d'intesa ANCI - Consulta dei CAF, in materia di Bonus Energia Elettrica (ai sensi del Decreto interministeriale del 28.12.2007) e dell'annesso schema di convenzione, autorizzando - per l'effetto- la Ripartizione scrivente ad affidare, con apposita convenzione ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), presenti sul territorio barese, ed aderenti alla Consulta dei CAF, la gestione dell'intera procedura per la richiesta da parte dei cittadini, in condizioni economiche disagiate o affetti da patologie che prevedano l'uso di apparecchiature elettriche vitali, del Bonus Energia, compresa la trasmissione telematica delle informazioni, inerenti gli utenti beneficiari, al Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attivato per il servizio;
- che con deliberazione di G.M. n. 993 del 30/1/2009 la G.M. ha preso atto del protocollo d'intesa ANCI Consulta dei CAF, in materia di Bonus GAS (ai sensi del Decreto Legge n. 285/2008) e affidato mediante convenzione ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF) presenti nella città di Bari ed aderenti alla Consulta, la gestione dell'intera procedura per la richiesta da parte dei cittadini in condizioni di disagio economico del Bonus GAS, compresa la trasmissione telematica al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE);

- che, negli anni successivi, sulla base dei provvedimenti dirigenziali, sono state definite le modalità di stipula delle convenzioni con i CAF, per i servizi di gestione delle domande degli utenti richiedenti i benefici al fine di semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadini;
- che, in seguito, con delibera n° 227/2018/R/idr dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente che va ad integrare la Delibera n° 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 (*Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati - TISBI*) sono state definite anche le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;
- che anche l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha emanato apposita informativa ufficiale evidenziando la possibilità per coloro che sono già in possesso dei requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas, di poter richiedere anche il bonus per la fornitura idrica;
- che il Comune di Bari ha pertanto esteso le convenzioni in essere ed in scadenza il 31/12/2018 anche per i servizi di gestione delle domande degli utenti richiedenti il suddetto beneficio al fine di semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadini;

VISTO che l'Amministrazione Comunale intende quindi avvalersi, anche per il biennio 2019/2020, della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale per garantire ai cittadini la dovuta assistenza per la fruizione di prestazioni sociali agevolate;

VISTA la deliberazione n. _____ del _____ con cui il Comune – Ripartizione Servizi alla Persona, ha approvato, ai sensi dell'art.24 comma 2 del "Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, apposito disciplinare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di riferimento;

VISTA la determina dirigenziale n. _____ del _____ relativa all'impegno di spesa per il biennio 2019-2020 ed all'approvazione di tutti gli atti necessari per la stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 SERVIZI OFFERTI DAL CAF

a) relativamente all'ISEE

Il CAF sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati
- trasmissione entro i 10 gg successivi dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica

b) Relativamente al Bonus Energia, gas e idrico

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistere i cittadini che richiedono prestazioni in parola per la compilazione telematica delle istanze necessarie per l'ottenimento del beneficio
- controllare la completezza dei dati riportati dell'istanza ed acquisire il documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione
- trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche

c) relativamente agli Assegni di maternità e nucleo familiare

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità o al nucleo familiare
- prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo familiare
- trasmettere le domande e gli elenchi dei beneficiari in formato cartaceo e/o in formato digitale (excel) al Comune/ Municipio di appartenenza del richiedente
- trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, mediante apposito atto dirigenziale, previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS
- verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza
- archiviare i dati in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per n.2 anni

IL CAF impegna altresì :

- a garantire l'apertura dello sportello operativo per almeno due giorni a settimana soprattutto nel periodo delle scadenze fiscali
- ad informare i cittadini che i Comuni possono eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
- a fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo il nominativo del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune
- ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione comunale;

- a comunicare tempestivamente agli Uffici comunali di riferimento ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- ad esporre in ciascuna sede operativa l'estratto delle prestazioni che il CAF è tenuto a fornire all'utente;
- ad assumere la responsabilità circa la correttezza e trasparenza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando l'Amministrazione da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio;

ART.2 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si fa carico di erogare ai CAF convenzionati un contributo forfettario "pro utente" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente convenzione:

Il Comune si impegna a :

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione
- b) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;

ART.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

IL CAF si impegna

- a) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i.;
- b) ad assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati, provvedendo alla nomina degli incaricati e all'adozione delle misure di sicurezza in conformità al provvedimento di nomina (Allegato B);

ART.4 CORRISPETTIVI

Tutte le attività previste all'art.1 della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico del richiedente.

Il Comune s'impegna a versare direttamente al CAF un contributo pro utente per ogni pratica lavorata e conclusa, come di seguito indicato:

- € 2,50 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus energia

- € 2,50 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus gas
- € 2,50 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus idrico
- € 7,63 oltre IVA al 22% per assegni di maternità e per i nuclei familiari

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

La fatturazione, che avverrà elettronicamente, sarà effettuata , con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti.

Dovranno essere prodotte fatture distinte, suddivise per Municipi di residenza degli utenti, con l'indicazione del codice unico del medesimo Municipio di competenza.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).

Il CAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i..

Qualora da verifiche effettuate dovesse risultare che il cittadino richiedente abbia presentato una identica istanza di accesso alle prestazioni sociali agevolate a diversi Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, il Comune di Bari riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF che per primo ha eseguito la raccolta di dichiarazione e certificazione.

ART.5 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI

Il CAF si impegna :

- a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- b) a manlevare il Comune di Bari rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d'arte per tutta la durata della medesima.

A tal fine è responsabile :

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;

ART.6 DATI IDENTIFICATIVI E SPESE A CARICO DEI CAF

Il CAF al momento della stipula del presente accordo contrattuale e successivamente, in caso di intervenute modifiche è tenuto a :

- indicare le eventuali strutture societarie, previste dall'art.11 del D.M. n.161 del 31/5/1999, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività
- indicare le proprie sedi presenti ed operanti nel territorio comunale, con le relative ubicazioni, indirizzi email, giorni ed orari di apertura al pubblico, avendo cura di comunicare le eventuali variazioni in costanza di convenzione;

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione soltanto in caso d'uso. Contestualmente all'invio a mezzo e-mail certificata della presente convenzione sottoscritta con firma digitale, è d'obbligo allegare il versamento effettuato dell'imposta di bollo (bollo virtuale) a mezzo modello F/23 (codice 456/T "Imposta di bollo".

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è attiva dall'1/1/2019 sino al 31/12/2020 e comunque dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

ART. 8 CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

In particolare, il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai CAF delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni
- mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del richiedente
- non aver svolto le attività previste nella presente convenzione in modo gratuito o aver compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti dei cittadini non associati

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i CAF a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.

Decorso tale termine senza che i CAF abbiano presentato valide giustificazioni e/o adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.200,00, fatta salva comunque la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio. Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reversale.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il CAF deve eleggere domicilio speciale in Bari; in mancanza si intenderà presso la Segreteria Generale del Comune di Bari. Pertanto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 10 CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Data,

per il Comune _____